

Prot. n. PG/2011/1257Palermo, 23 SET 2011

OGGETTO: CCRL 2002/2005 del personale del comparto non dirigenziale - art. 107.

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
Area A.V.C.G. - Unità operativa VPALERMO

e, p.c. SEGRETERIE REGIONALI DELLE OO.SS.

LORO SEDI

Con riferimento alla nota n. 37333 del 02.08.2011, con cui codesto Dipartimento ha chiesto di fornire interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'art.107 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale - *Commissioni paritetiche per le controversie inerenti il FAMP - "in merito alla possibilità, per i dipendenti, di ricorrere direttamente all'istituto contrattuale citato, ovvero se il ricorso per le vie gerarchiche o tramite le organizzazioni sindacali costituisca obbligo amministrativo"*, si rappresenta quanto segue.

Il soprarichiamato art.107 del C.C.R.L. vigente ha istituito una Commissione paritetica per la risoluzione di tutte le controversie inerenti gli accordi decentrati riguardanti l'utilizzo del FAMP e ne ha stabilito la composizione.

La norma in questione, con cui la contrattazione collettiva ha introdotto uno strumento deflattivo del contenzioso, non prescrive particolari formalità per il ricorso alla Commissione che pertanto, fatta salva una specifica regolamentazione interna della Commissione stessa, si ritiene possa avvenire direttamente da parte del dipendente. Ciò appare confermato anche dalla previsione del comma 3 dello stesso art.107, secondo cui il dipendente può altresì promuovere le azioni giudiziarie previste a tale scopo dalla normativa vigente.

Per quanto sopra, ad avviso di questa Agenzia non si rende necessario attivare le procedure di cui all'art.17 del C.C.R.L., salvo formale richiesta della parte sindacale che legge per conoscenza, ai sensi del citato articolo.

